



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Bianco Simona per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Torre S.S.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Avv.p. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e sentito l'Avv. della parte ricorrente Sig. Orsino Giampiero, assente la parte resistente,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato, i Sigg. Bianco Francesco e Simone Antonia Giovanna, quali esercenti la potestà sull'atleta Bianco Simona chiedevano che venisse dichiarata la nullità o l'inesistenza dell'omologazione del tesseramento e in via subordinata dichiarato lo scioglimento del vincolo per giusta causa per mancata sottoposizione alle visite mediche e per mancata convocazione dell'atleta, sempre, in ogni caso, senza la corresponsione di alcun indennizzo. Chiedevano, altresì, la trasmissione degli atti ai competenti Organi di Giustizia Federale per l'accertamento di eventuali violazioni disciplinari e in particolari per l'omissione della sottoposizione a visita medica dell'atleta. Si costituiva la società sportiva A.s.d. Torre S.S. 19.84 che contestava l'assunto di parte ricorrente rappresentando che l'atleta era stata sottoposta alle visite mediche da parte della società di appartenenza con ultima certificazione scaduta nel gennaio 2012 e che per il prosieguo, tale obbligo sarebbe stato assunto dalla società Volley Oria presso cui era in prestito l'atleta. Dichiarava, altresì, che non corrispondeva ai fatti il presunto disinteresse della società verso l'atleta ricorrente, in quanto l'atleta sarebbe stata convocata con lettera raccomandata per discutere "del suo futuro sportivo – agonistico", rappresentando, altresì, che la stessa avrebbe partecipato anche alle convocazioni per le selezioni Provinciali. La parte resistente chiede, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta e della società presso cui era in prestito.

La Commissione dopo aver sentito parte ricorrente

OSSERVA

La domanda proposta dall'atleta Bianco Simona dai genitori esercenti la potestà genitoriale, è fondata e quindi può essere accolta.

In ordine alla richiesta di scioglimento per mancata sottoposizione a visita medica, la Commissione ritiene fondata tale richiesta in quanto non vi è prova che l'atleta sia stata sottoposta a visita medica per l'annata in corso, né che la stessa sia mai stata prenotata.

Sebbene la procedura prevista dagli articoli 21 e ss. del RAT preveda una specifica impugnazione in via amministrativa dell'eventuale tesseramento per mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica, vedasi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ciò nondimeno quando la CTA, con il ricorso, viene a conoscenza che l'atleta non sia stata sottoposta a visita medica da parte della società deve comunque valutare tale circostanza e tale inadempimento non tanto ai fini del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta ma sotto il profilo dell'esistenza del tesseramento. Pertanto, tale mancanza comporta il venir meno del tesseramento stesso e in conseguenza la Commissione, nel



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

caso di specie, prendendone atto, deve dichiarare l'inesistenza del vincolo. Tale inesistenza è *quod ad effectum* equiparabile alla revoca dello stesso. Pertanto, l'atleta deve ritenersi ad ogni effetto svincolato dal sodalizio.

In ogni caso la Commissione tiene a precisare che anche il motivo della mancata convocazione è stato legittimamente posto e risulta fondato in quanto sostanzialmente non contestato dalla difesa del sodalizio né provata l'avvenuta convocazione. Infatti, non può ritenersi tale la raccomandata del 10/10/2013 con cui l'atleta veniva convocata per valutare "una proposta di trasferimento". Tale dizione risulta essere ben diversa da una convocazione per l'inizio dell'attività sportiva.

Sulla richiesta delle parti di trasmissione degli atti alla Procura Federale questa Commissione ritiene che sia fondata, pertanto, dispone che gli atti siano trasmessi alla Procura affinché accerti quanto esposto e contestato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 35 RAT, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Bianco Simona dalla società ASD Torre S.S. per giusta causa imputabile alla società.

Dispone, inoltre, che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale.

Incamera la tassa ricorso versata dal sodalizio e dispone, infine, la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 3 dicembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello